



COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 25/05/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026).

L'anno duemilaventisei, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 10:41 presso la Sala Consiliare, previo avviso scritto di convocazione ai Consiglieri del 19.05.2026 prot. n. 6775 e successivo avviso di rettifica del 20.05.2026 prot. n. 6865, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, sono presenti i signori consiglieri:

N.	COGNOME	NOME	QUALIFICA	PRESENZA
1	Morizzi	Giuseppe	Sindaco	Presente
2	Riganò	Fiorentino	Consigliere	Presente
3	Verduci	Cosimo	Consigliere	Presente
4	Martino	Rocco	Consigliere	Presente
5	Pignataro	Antonino	Consigliere	Presente
6	Mammoliti	Ettore	Consigliere	Presente
7	Brancati	Giuseppe	Consigliere	Presente
8	Scalea	Maria Grazia	Consigliere	Presente
9	Lando	Francesco	Consigliere	Presente
10	Barillaro	Bruno	Consigliere	Presente
11	Barca	Vincenzo	Consigliere	Assente
12	Murdica	Carmine	Consigliere	Assente
13	Mazzeo	Margherita	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 11 - ASSENTI N. 2

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta L.M. Priolo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto, premettendo di aver acquisito i preventivi pareri, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegati quali parti integranti e sostanziali.

Introduce il Presidente e **relaziona il Dott. Repaci**, precisando che la legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all'articolo 1, commi da 102 a 109, riconosce agli Enti locali la facoltà di introdurre nel proprio ordinamento la definizione agevolata dei crediti, sia di natura tributaria sia patrimoniale, consentendo la possibilità di ridurre, fino all'azzeramento, le sanzioni e gli interessi derivanti dal mancato pagamento di avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019, nonché delle ingiunzioni fiscali emesse ai sensi del R.D. n. 639/1910. Precisa che l'articolo 1, comma 102, della legge n. 199/2025 stabilisce che l'introduzione della definizione agevolata da parte del Comune debba avvenire nel rispetto degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla gestione dei crediti più vetusti, ritenuti di difficile esigibilità. Prosegue il responsabile rappresentando che l'applicazione di tale istituto presuppone quindi una preventiva analisi dello stock dei crediti, della dinamica dei residui attivi conservati in bilancio e conseguentemente degli impatti sugli equilibri di bilancio presenti e futuri. Tali attività non potevano essere quindi sganciate dalle attività di riaccertamento dei residui e quindi di approvazione del rendiconto 2025 che si sono chiuse confermando una sostanziale sostenibilità finanziaria dell'Ente. Dà atto che con riferimento agli atti in fase di riscossione coattiva-esecutiva:

- l'ammontare complessivo delle liste di carico comprensive di tributo, sanzioni ed interessi potenzialmente rientranti nell'ambito della definizione agevolata al 31/12/2024 è pari ad € 9.661.102,10, di cui € 8.445.208,24 emesse dal Concessionario Soget Spa ed € 1.215.893,86 emesse dall'Ente;
- l'ammontare degli interessi e delle sanzioni potenzialmente stralciabili è pari a € 1.467.344,57 e tali somme non sono conservate tra i residui attivi in ossequio ai principi contabili vigenti;
- a fronte quindi di un carico complessivo di € 9.661.102,10 le somme oggetto di definizione effettivamente conservate in bilancio sono pari a € 3.096.708,22 e sono prudenzialmente neutralizzate nel Fondo Crediti di Dubbia esigibilità quasi integralmente (93%).

Conclude il responsabile che alla luce di quanto sopra evidenziato, anche nell'ipotesi di adesione da parte di tutti i contribuenti con posizioni ammissibili alla definizione agevolata, non si determinerebbero situazioni di squilibrio finanziario per il bilancio dell'Ente anzi si genererebbero maggiori incassi in conto residui che unito all'incremento della riscossione determinerebbe un miglioramento del risultato della gestione e un abbattimento del fondo crediti con evidenti ripercussioni positive sul risultato di amministrazione.

Il consigliere Barillaro chiede di sapere quando entrerà in vigore e se sono sospese intanto le cartelle.

La Consigliera Mazzeo chiede quale sia stato l'indirizzo politico nella redazione del regolamento, chiede in merito alle 30 euro di spese per la gestione della pratica e a carico di chi sono, precisando di avere letto i regolamenti di altri Comuni e di non avere letto di questo contributo in nessun altro regolamento. Precisa inoltre che il contributo va a Soget, che già riscuote aggi per € 170.000,00, oltre alle spese di recapito. Quindi chiede perchè si è ritenuto di appesantire chi aderisce alla definizione agevolata. Chiede, pertanto, che il regolamento venga ritirato e approfondito mediante il confronto con la minoranza.

Il Dott. Repaci precisa che gli aggi non si riferiscono ad una sola annualità ma a tre anni.

Il sindaco Morizzi precisa che la politica ha visto di buon occhio subito la misura, ha incontrato Soget, si sono tenute riunioni ed è stato esaminato ogni aspetto, sono stati dati indirizzi per una agevoalzione più ampia possibile, abbiamo negoziato con Soget, non sono state accettate passivamente le condizioni poste da Soget; gli interessi sono dovuti per legge, si è dato indirizzo nel senso della massima estensione della rateizzazione perchè sappiamo bene che i cittadini sono in difficoltà; facciamo tutto ciò che si può fare e che la legge consente.

L'indirizzo politico è stato quello di agevolare al massimo. L'ufficio competente ha cercato di attuare ciò, senza pregiudicare gli equilibri finanziari.

Il dott. Repaci precisa che ogni Comune ha una situazione a sè.

Il Consigliere Rigano' precisa che quando il Consigliere Mazzeo parla degli aggi percepiti dalla Soget, deve ricordare che, sotto il profilo della responsabilità politica, la Soget a Oppido mamertina è arrivata con l'Amministrazione in cui la Mazzeo è stata Presidente del Consiglio. Il disastro viene da lì.

Il Consigliere Mammoliti parla di populismo facile della minoranza, perchè occorre ricordare anche i cittadini che hanno pagato, quindi la definizione agevolata reca già vantaggi di per sè per coloro che non hanno inteso pagare rispetto a chi lo ha fatto.

Il Consigliere Barillaro precisa di non avere mai fatto populismo ed esprime fiducia nel lavoro degli uffici e perplessità sulla quota di 30 euro da corrispondere per aderire alla definizione agevolata. Il

La consigliera Mazzeo esprime la sua dichiarazione di voto favorevole, pur ribadendo la richiesta di ridiscutere il regolamento, con particolare riferimento alle spese di istruttoria e accessori.

Non essendovi altri interventi, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- l'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiti;

- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Rilevato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla già menzionata legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile in quanto l'attuale contesto socioeconomico suggerisce l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti, garantendo al contempo all'Ente l'acquisizione certa e regolare di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;

Preso atto, dunque, che la definizione agevolata:

- rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;
- permette di recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- permette di ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- permette di favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rende il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;
- con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, prevista dal regolamento, non costituisce un danno erariale in quanto finalizzata a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese di notifica/esecutive, che altrimenti risulterebbero di incerta riscossione;

Atteso che la scelta dell'Ente si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente vigente;

Vista l'informativa trasmessa dal Concessionario della riscossione SO.G.E.T. SPA - afferente alle entrate comunali risultanti dal conto di gestione 2023 - con la quale si forniscono indicazioni utili per disporre la definizione agevolata e si manifesta la disponibilità alla gestione delle conseguenti procedure alla condizione, tra l'altro, di percepire un rimborso del costo di ciascuna pratica pari ad € 30,00 oltre IVA oltre le spese di recapito della comunicazione degli importi da pagarsi a seguito della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

Esaminata altresì la relazione redatta dal Responsabile Area Finanziaria, dalla quale emerge l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata per i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto sugli equilibri del bilancio derivante dalla cancellazione dei residui corrispondenti ai crediti stralciati;

Atteso che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio della definizione agevolata in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento e semplificare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

Esaminata la proposta di "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199";

Ritenuto in conclusione di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 notificate dal 01/01/2020 al 31/12/2024 e in avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 divenuti esecutivi nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024 e di conseguenza di approvare il regolamento alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con votazione UNANIME espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 di definizione agevolata per i crediti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 notificate dal 01/01/2020 al 31/12/2024 e in avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 divenuti esecutivi nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024;

di approvare a tal fine il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199" composto da n. 2 parti, per costituirne parte integrante;

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Oppido Mamertina;

di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario SO.G.E.T. SPA che curerà per i carichi di propria competenza la gestione delle procedure conseguenti alla presente deliberazione alle condizioni previste dai patti in essere e con la sola previsione ulteriore del riconoscimento di un rimborso dei costi pari ad € 30,00 oltre IVA per ciascuna pratica ricevuta e lavorata all'esito della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, oltre le spese di recapito della comunicazione degli importi da pagarsi a seguito della detta dichiarazione;

di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria gli atti gestionali necessari, inclusa la gestione dei carichi di pertinenza dell'Ente, la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;

di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

di dichiarare, con separata votazione UNANIME, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25/05/2026

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Rocco Martino

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Elisabetta L.M. Priolo

Il presente documento informatico è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.